

Stemma dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Giorgio Menghini nn. 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531

CONTRATTO

AFFIDAMENTO NOLEGGIO QUINQUENNALE DI COLONNE ENDOSCOPICHE, SONDE FLESSIBILI E SERVIZI CONNESSI, OCCORRENTI ALLA STRUTTURA COMPLESSA GASTROENTEROLOGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA (CUI n. F02101050546202500012)

TRA

l'AZIENDA OSPEDALIERA di PERUGIA (in seguito indicata per brevità con la parola "AOPG") C.F. e P.I. n. _____ con sede in via _____ - _____ PERUGIA, legalmente rappresentata _____, nato _____ il _____, Codice Fiscale _____, domiciliato per la carica in PERUGIA, Via _____, che interviene nel presente contratto in qualità di _____;


e

l'operatore economico _____ C.F. n. _____ Partita IVA n. _____ con sede legale in _____ - _____ (in seguito denominato/a "Concessionario") rappresentata dalla _____, nata il _____ a _____, in qualità di Legale Rappresentante.

PREMESSO CHE

- con Delibera del Direttore Generale della Azienda Ospedaliera di Perugia n. _____ del _____ è stata avviata procedura aperta ex articolo 71, D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del noleggio quinquennale di colonne endoscopiche, sonde flessibili e servizi connessi, occorrenti alla struttura complessa gastroenterologia, per un importo fissato a base d'asta € 1.800.000,00 oltre iva al 22% (inclusi oneri per la sicurezza non ribassabili);
- nel rispetto delle nuove modalità relative alla pubblicità legale vigenti dal 1° gennaio 2024 (come descritte nel Comunicato del Presidente ANAC del 10/01/2024), la pubblicità legale a livello nazionale dei bandi e degli altri atti di gara è stata garantita tramite pubblicazione sulla "piattaforma per la pubblicità legale degli atti" (Banca Dati ANAC);
- con successiva Delibera del Direttore Generale della Azienda Ospedaliera di Perugia n. _____ del _____, previa verifica sul possesso dei requisiti dell'O.E. aggiudicatario, veniva formulata proposta di aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico _____;
- il termine dilatorio per la stipula del contratto è scaduto il _____ e non sono stati proposti ricorsi avverso l'aggiudicazione;
- in data _____ è stata acquisita l'informazione antimafia, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D.lgs. 159/2011;
- sussistono le condizioni tutte per procedere alla stipula del contratto;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI STIPULA IL PRESENTE CONTRATTO**




Stemma dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Giorgio Menghini nn. 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531

INDICE

ARTICOLO 1 - NORME REGOLATRICI	3
ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO	3
ARTICOLO 3 – DURATA DEL CONTRATTO.....	4
ARTICOLO 4 – OFFERTA ECONOMICA / REVISIONE PREZZI	4
ARTICOLO 5 - DESCRIZIONE DELL'APPALTO E CONDIZIONI CONTRATTUALI	4
Per i contenuti del servizio oggetto d'appalto si rimanda interamente a quanto in merito previsto dal capitolato tecnico-prestazionale, dal disciplinare di gara e dai loro allegati.....	4
ARTICOLO 6 - ONERI A CARICO DEL GESTORE	4
ARTICOLO 7 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.....	5
ARTICOLO 8 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	5
ARTICOLO 9 – PERSONALE	5
ARTICOLO 10 – CONTROLLI E VIGILANZA SULLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	6
ARTICOLO 11 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.....	6
ARTICOLO 12 – GARANZIA DEFINITIVA	7
ARTICOLO 13 – PENALI	7
ARTICOLO 14 – RISOLUZIONE / CESSAZIONE / RECESSO DAL CONTRATTO.....	8
ARTICOLO 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUB-APPALTO	10
ARTICOLO 16 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	10
ARTICOLO 17 – NORME FINALI	10
ARTICOLO 18 – FORO COMPETENTE	10
ARTICOLO 19 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI	11
ARTICOLO 20 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO	13
ARTICOLO 21 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	13
ARTICOLO 22 - DOMICILIO	14
ARTICOLO 23 - CLAUSOLA FINALE	14



Stemma dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Giorgio Menghini nn. 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531

ARTICOLO 1 - NORME REGOLATRICI

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegati:

- a) il Disciplinare di gara (e suoi allegati);
- b) il Capitolato speciale-prestazionale (e suoi allegati);
- c) l'offerta economica dell'aggiudicatario;
- d) la Delibera di aggiudicazione;
- e) la cauzione definitiva;
- f) le coperture assicurative (se previste);
- g) il patto di integrità ed il codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante.

L'esecuzione delle forniture / servizi oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata:

- a) dal contenuto del Contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto;
- b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e relativi provvedimenti attuativi;
- c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- d) dal Patto di Integrità adottato dalla A.O. di Perugia.

Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'aggiudicatario, quest'ultimo rinunci a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Richiamata la procedura di cui all'oggetto, il presente contratto disciplina l'affidamento della fornitura / servizio di [REDACTED] occorrente alla Azienda Ospedaliera di Perugia, secondo le modalità di cui al presente contratto, alle prescrizioni tutte del Capitolato speciale-prestazionale, del disciplinare di gara e di ogni ulteriore atto complementare adottato ed approvato in allegato alla determina di indizione o di aggiudicazione del Direttore Generale della Azienda Ospedaliera di Perugia (rif. delibere n.r. [REDACTED] del [REDACTED]), e di ogni altra vigente normativa di settore, costituenti – ad ogni effetto di legge – parti integranti e sostanziali del contratto stesso.

L'offerta dell'affidatario, come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

TERMINI di RIFERIMENTO:

Le stazioni appaltanti, fatta salva la eventuale sospensione dei termini per cause riconducibili agli oneri posti a carico dell'aggiudicatario (come ad esempio la produzione della cauzione definitiva), si impegna a stipulare il contratto **entro 60 giorni** dalla pubblicazione della Delibera di aggiudicazione.

Entro **120 giorni** decorrenti dalla data di stipula del contratto dovrà essere sottoscritto, in riscontro tra le parti, il "verbale di inizio attività". L'attività dovrà avere inizio **entro 3 giorni** dalla data di sottoscrizione del verbale di inizio attività.



Stemma dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Giorgio Menghini nn. 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531

ARTICOLO 3 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente contratto, si intende fissata in anni 60 mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del “verbale di inizio attività”.

ARTICOLO 4 – OFFERTA ECONOMICA / REVISIONE PREZZI

L'Operatore economico si impegna ad eseguire il contratto nei termini economico – contrattuali risultanti dall'offerta economica prodotta in sede di gara, recepita con determina n. [REDACTED] in data [REDACTED].

Ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 36/2023 (come modificato dal d.lgs. n. 209/2024) e dell'allegato II.2-bis al medesimo decreto delegato, si prevede l'attivazione della c.d. “revisione prezzi” al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinino (...) *una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.*

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzerà il seguente CPV: 33168000-5, tenuto conto delle previsioni di cui al menzionato allegato II.2-bis.

ARTICOLO 5 - DESCRIZIONE DELL'APPALTO E CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per i contenuti delle prestazioni oggetto d'appalto si rimanda interamente a quanto in merito previsto dal capitolato tecnico-prestazionale, dal disciplinare di gara e dai loro allegati.

Il mancato rispetto degli adempimenti previsti nel capitolato tecnico-prestazionale (e nei suoi allegati) sarà considerato grave inadempimento comportando l'applicazione delle penali e, se del caso, ricorrendone i presupposti, causa risoluzione anticipata del contratto.

ARTICOLO 6 - ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Oltre a quanto specificatamente previsto nel disciplinare di gara, debbono intendersi ad esclusivo carico dell'appaltatore, i seguenti oneri:

- la individuazione di tutte le attrezzature i mezzi ed i materiali necessari allo svolgimento del servizio;
- il trasporto delle merci verso le sedi indicate nel capitolato tecnico-prestazionale, nonché l'installazione, il collaudo e la messa in funzione delle apparecchiature ed attrezzi utilizzate;
- la retribuzione, completa degli elementi accessori ed aggiuntivi, da erogare al personale alle proprie dipendenze ed i relativi oneri assicurativi, previdenziali e sociali;
- il rispetto di tutte le procedure di controllo di qualità del servizio;
- in generale, l'ottemperanza a eventuali prescrizioni, contestazioni, il pagamento di multe ed altre sanzioni che potrebbero essere comminate da parte di qualsivoglia Servizio / Autorità di vigilanza;
- in particolare, l'operatore economico dovrà munirsi – prima dell'avvio del presente contratto – di tutte le autorizzazioni previste per l'espletamento delle attività oggetto d'appalto. Tutte le spese relative all'ottenimento delle predette autorizzazioni si intendono a carico esclusivo dell'appaltatore;
- il pagamento delle imposte e tasse comunque derivanti dall'affidamento dell'appalto;
- il rispetto delle misure di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro previste dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni (se pertinente);
- il rispetto delle prescrizioni ed indicazioni tutte contenute nel Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze, che costituisce a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente contratto (se pertinente);
- il rispetto delle prescrizioni ed indicazioni tutte contenute nel proprio DVR (se pertinente);
- il pagamento dei premi di assicurazione dettagliati nel disciplinare di gara (se previsti);
- in generale, ogni onere diretto e indiretto derivante dall'assunzione della gestione del presente contratto.



Stemma dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Giorgio Menghini nn. 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531

La sottoscrizione del presente contratto determinerà inoltre, in capo all'operatore economico, l'assunzione dei seguenti obblighi:

- provvedere alla nomina di uno o più referenti responsabili della gestione del contratto, cui la stazione appaltante possa fare riferimento in qualsiasi fase della vigenza contrattuale;

L'operatore economico si impegna inoltre all'assolvimento dei sotto-elencati adempimenti:

- a segnalare immediatamente, per iscritto, alla Azienda di Perugia (nella persona del DEC) qualsiasi situazione di non conformità rispetto a quanto previsto nel presente contratto, nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico-prestazionale e nei loro allegati;
- a provvedere che gli approvvigionamenti non ostacolino la normale attività ospedaliera;
- a provvedere, in caso di contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere poste a carico della Azienda appaltante per inadempienze o per responsabilità dell'appaltatore, all'immediato e totale rimborso a favore della stessa che, in caso contrario, si rifarà sul deposito cauzionale richiedendone la ricostituzione nella misura prevista; qualora ciò non dovesse avvenire, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

ARTICOLO 7 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'APPALTO

L'appaltatore dovrà assicurare le prestazioni contrattuali con gestione a proprio esclusivo rischio e responsabilità, in forma organizzata autonoma di mezzi, attrezzature e personale, secondo quanto prescritto dal disciplinare e dal capitolato di gara e della vigente normativa in materia.

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite a regola d'arte nelle modalità di esecuzione delle varie operazioni, nel rispetto dei tempi, delle procedure gestionali richieste, nonché delle garanzie sulla continuità (anche in caso di sciopero).

L'operatore economico dovrà garantire alla stazione appaltante di accertare in qualsiasi momento la regolarità delle prestazioni contrattuali.

Nel corso della vigenza contrattuale, l'appaltatore dovrà integrare e/o sostituire a proprie spese le apparecchiature, non più funzionanti o comunque non adeguate a consentire il mantenimento degli standard previsti dal capitolato tecnico prestazionale, dal disciplinare di gara e dai lotto allegati.


La stazione appaltante deve intendersi espressamente esonerata da ogni responsabilità per l'uso improprio / danneggiamento, delle tecnologie di proprietà dell'appaltatore.

ARTICOLO 8 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Per ogni adempimento correlato agli interventi manutentivi si rimanda interamente all'articolo 12 del capitolato tecnico.

ARTICOLO 9 – PERSONALE

L'appaltatore si impegna ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, e, in genere, ad ogni altro contratto collettivo – se ed in quanto applicabile – stipulato, per la categoria di riferimento, successivamente alla data di



Stemma dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Giorgio Menghini nn. 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531

sottoscrizione del presente contratto. Tale obbligo dovrà intendersi permanente, continuando ad espletare i propri effetti anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro eventuale sostituzione.

E' fatto altresì obbligo per l'appaltatore, nei confronti dei propri collaboratori, di adempiere a tutti gli oneri assicurativi ed assistenziali previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

A richiesta della Azienda, in corso di vigenza contrattuale, l'appaltatore sarà tenuto ad esibire i libri paga e matricola del personale addetto e le ricevute dei versamenti contributivi prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

L'appaltatore dovrà nominare, entro la data di inizio del contratto, un proprio referente, munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi problematica che dovesse insorgere in tema di esecuzione delle prestazioni.

ARTICOLO 10 – CONTROLLI E VIGILANZA SULLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli sulle prestazioni contrattuali in relazione a:

- modalità di svolgimento del contratto;
- rispetto di tutte le norme previste dal Capitolato tecnico e da ogni altra documentazione di gara.

L'operatore economico informato (tramite il proprio referente) di eventuali mancanze e/o carenze nell'espletamento del contratto, dovrà provvedere immediatamente a ripristinare le condizioni fissate dagli atti di gara, senza nulla pretendere dalla stazione appaltante, ferma restando la possibile applicazione delle penali, quali previste e descritte all'articolo 16 del capitolato tecnico.

Qualora le rilevate carenze e/o inadempienze dovessero dare luogo all'applicazione di penali, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvederà alla comminazione delle stesse per iscritto a mezzo PEC. L'operatore economico potrà sollevare eccezioni entro e non oltre 15 gg. consecutivi dalla comminazione della sanzione.

L'Azienda appaltante non riconosce, né assume responsabilità alcuna, per gli impegni assunti dall'operatore economico aggiudicatario verso i propri fornitori.

ARTICOLO 11 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'aggiudicatario sarà responsabile della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti alle prestazioni contrattuali, garantendo al proprio personale, tutte le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici, a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

Nel caso in cui la valutazione dei rischi dell'operatore economico prevedesse l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) per lo svolgimento delle attività oggetto d'appalto, gli operatori ne dovranno essere dotati – con spese a totale carico dell'appaltatore - in conformità al decreto del Ministero della Sanità del 28.09.1990 e del Decreto Legislativo n. 81/2008.

L'operatore economico sarà tenuto a dare attuazione alle misure di prevenzione e protezione, nonché ad ogni altra prescrizione, contenute nel "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (se previsto) prodotto



Stemma dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Giorgio Menghini nn. 8/9 – 06129 PERUGIA

Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA

Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531

dalla stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008, allegato al presente contratto quale sua parte integrante e sostanziale.

L'operatore economico sarà altresì tenuto a dare attuazione alle misure di prevenzione e protezione, nonché ad ogni altra prescrizione contenute nel proprio D.V.R..

L'operatore economico sarà infine tenuto, senza oneri a carico delle Aziende appaltanti, a conformarsi a tutte le prescrizioni, anche future, in merito a misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza, da adottare in relazione alle attività connesse all'appalto, che saranno impartite dai competenti Uffici delle stazioni appaltanti.

ARTICOLO 12 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario nei confronti della Azienda Ospedaliera di con la stipula del presente Contratto, questi ha costituito, ai sensi dell'art. 117 del Codice Appalti, garanzia definitiva, per Euro _____, pari al 10 % dell'importo contrattuale aumentato di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% per cento, fino al 20%, e di due punti percentuali per ogni punto di rialzo superiore al 20%, mediante polizza/garanzia/cauzione _____ n. _____, emessa da _____ agenzia di _____.

La garanzia prestata in favore Azienda Ospedaliera di PERUGIA sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione verso l'aggiudicatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine indicato nella richiesta effettuata dall'Amministrazione e, comunque, entro un termine non inferiore ad almeno 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Azienda Ospedaliera di PERUGIA avrà la facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il risarcimento per eventuali danni.

ARTICOLO 13 – PENALI


L'esecuzione del servizio dovrà compiersi nel perentorio ed assoluto rispetto delle norme - qui integralmente richiamate – a suo tempo descritte:

- nel Capitolato speciale-prestazionale;
- nel disciplinare di gara;
- in ogni ulteriore documentazione complementare di gara allegata al disciplinare stesso o al capitolato quali sue parti integranti e sostanziali, nonché con quanto ulteriormente disciplinato dal presente accordo.

Fermo quanto previsto all'articolo 16 del capitolato tecnico, in caso di accertata violazione delle norme contenute nella documentazione di cui sopra, e/o per ogni ulteriore inosservanza riguardante i seguenti aspetti:

- qualità delle prestazioni / mancata conformità a quanto richiesto dal Capitolato tecnico;
- rispetto delle indicazioni sui luoghi di consegna;
- riscontro di irregolarità a seguito di controlli effettuati dalla stazione appaltante;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza;
- scorrettezza nei rapporti con la stazione appaltante,

la Azienda Ospedaliera di PERUGIA, senza esclusione alcuna di obbligo di indennizzo per eventuali maggiori danni per inadempimento, nella persona del RUP, su istanza del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, applicherà le penali secondo le modalità e nella misura fissata dall'articolo 16 del capitolato tecnico.



Stemma dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Giorgio Menghini nn. 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531

La corresponsione delle somme dovute a titolo di penali – entro 15 giorni dalla loro comminazione - dovrà essere corrisposta alla stazione appaltante mediante bonifico bancario presso l'IBAN che sarà all'occorrenza comunicato. In mancanza di tale corresponsione - fermo restando quanto sopra anticipato in ordine al risarcimento per eventuali maggiori danni per inadempimento – per cause ascrivibili al soggetto aggiudicatario il RUP, su istanza del Direttore dell'esecuzione del contratto, provvederà unilateralmente al prelievo di quanto dovuto dalla somma costituita a titolo di garanzia definitiva. Detta garanzia dovrà prontamente (e comunque entro e non oltre 15 gg. consecutivi decorrenti dalla data di prelievo) essere ricostituita nella misura delle somme originarie.

È ammessa, su motivata richiesta del Legale Rappresentante dell'operatore economico da presentarsi entro gg. 3 (consecutivi) dalla contestazione, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che l'inadempimento non sia imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali siano manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante.

La disapplicazione non comporterà il riconoscimento di compensi o indennizzi all'aggiudicatario. Sull'istanza di disapplicazione delle penali deciderà il RUP, sentito il/i Direttore/i dell'esecuzione del contratto, entro gg. 7 dalla richiesta di disapplicazione.

Le penali verranno notificate all'affidatario in via amministrativa, restando in tal senso escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e/o ogni atto o procedimento giudiziale.

ARTICOLO 14 – RISOLUZIONE / CESSAZIONE / RECESSO DAL CONTRATTO

Il RUP, su istanza del Direttore della Esecuzione del Contratto, sentiti i competenti organi aziendali, avrà facoltà di risolvere il contratto:

- in tutti i casi ritenuti, a suo insindacabile giudizio, di **particolare gravità**, coerentemente alle vigenti disposizioni di legge in materia di pubblici appalti.

L'Azienda appaltante si riserva di chiedere la risoluzione del contratto – con contestuale possibilità di provvedere ad affidarlo ad altro operatore economico (con riferimento alla graduatoria generale della gara), a totali spese del primo inadempiente - trattenendo l'intero importo del deposito cauzionale a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento per ulteriori maggiori danni e il rimborso per eventuali spese e/o il minor guadagno derivante da inadempimento de quo - nei seguenti casi:

- in caso di frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni tutte indicate nei documenti di gara;
- in caso di cessione di azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di fallimento o altra procedura concorsuale, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico dell'operatore economico aggiudicatario;
- in caso di gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non rimosse, a seguito di tre diffide formali consecutive da parte della Azienda appaltante;
- fallimento;
- mancato reintegro, nel termine perentorio di cui sopra, della garanzia definitiva costituita ai sensi del presente contratto.

L'Azienda, a fronte di eventuali inadempimenti dell'Operatore economico aggiudicatario relativi agli obblighi descritti dal presente contratto e/o alla violazione di ogni altra norma contenuta nella documentazione di gara, potrà fissare, mediante comunicazione a mezzo PEC, un termine non inferiore a 7 giorni per consentire all'operatore economico



Stemma dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Giorgio Menghini nn. 8/9 – 06129 PERUGIA

Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA

Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531

aggiudicatario di porre in essere i dovuti adempimenti. Decorso inutilmente il citato termine, a seguito di tre diffide formali consecutive da parte della Azienda, il rapporto si intenderà risolto di diritto (art 1454 c.c. – *diffida ad adempiere*).

Le Aziende potranno inoltre – senza necessità di dover preventivamente inoltrare all'operatore economico alcuna diffida formale, avvalendosi della facoltà di cui all'art 1456 c.c. (*clausola risolutiva expressa*), previa comunicazione scritta all'aggiudicatario, da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto, qualora:

- a. l'operatore economico perda i requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi degli articoli 94, 95, 96 e 97 del codice appalti;
- b. l'operatore economico ponga in essere reiterati ritardi rispetto al previsto calendario di consegna-merce;
- c. l'operatore economico non adempia al reintegro del deposito cauzionale eventualmente escusso entro i termini sopra precisati;
- d. l'operatore economico non ottemperi alla proroga della validità del deposito cauzionale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante in caso di proroga o rinnovo del contratto;
- e. l'operatore economico sospenda, interrompa, abbandoni, o non effettui il servizio affidato senza previa comunicazione ed accordo scritto con la stazione appaltante;
- f. dagli esiti degli accertamenti antimafia espletati dalla Prefettura competente – anche successivi rispetto alla data di stipula del presente contratto – emergano situazioni ostative alla possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

In caso di scioglimento o di liquidazione dell'operatore economico, l'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, avrà inoltre il diritto di pretendere tanto la risoluzione del rapporto, da parte dell'operatore economico in liquidazione, quanto la eventuale continuazione dello stesso da parte dell'eventuale nuova impresa subentrata (nel rispetto della graduatoria scaturente dalle operazioni di gara).

In esito alla risoluzione del contratto insorgerà in capo alla Azienda il diritto di affidare a terzi le prestazioni contrattuali. All'operatore economico inadempiente saranno addebitate le spese sostenute dalla Azienda Ospedaliera di PERUGIA - ulteriori - rispetto a quelle previste dal rapporto contrattuale risolto.

Ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, l'Azienda - avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto e/o chiedere immediato adempimento, qualora:

- l'appaltatore non dia inizio all'erogazione delle prestazioni alla data stabilita nel contratto;
- l'appaltatore non esegua le prestazioni in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto;
- l'appaltatore non impeggi personali o mezzi aventi i requisiti concordati;
- l'appaltatore non si conformi, entro i termini di cui sopra, all'ingiunzione della stazione appaltante di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto;
- l'appaltatore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza nell'esecuzione del contratto;
- l'appaltatore non si conformi, dopo l'applicazione delle penali, alle prescrizioni indicate;
- l'appaltatore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili unicamente a se stesso.

In esito a quanto sopra, decorsi inutilmente 15 giorni consecutivi dalla data di ricezione della richiesta di adempimento inviata ad opera del committente, senza che l'appaltatore vi abbia adeguatamente provveduto – ai sensi e per gli effetti del menzionato art. 1453 c.c. - fatta salva in ogni caso la possibilità di richiedere il risarcimento per eventuali maggiori danni, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto. Detta risoluzione sarà, in ogni caso, comunicata all'aggiudicatario mediante ulteriore comunicazione scritta a mezzo PEC.



Stemma dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Giorgio Menghini nn. 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA
Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531

Nessun indennizzo sarà dovuto all'operatore economico aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che abbiano motivato la risoluzione.

La stazione appaltante avrà facoltà di esercitare i diritti indicati al presente articolo senza aver prima intimato o costituito in mora il gestore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali l'operatore economico aggiudicatario ha espressamente rinunciato all'atto della presentazione dell'offerta.

Il contratto CESSERA', in ogni caso, la sua efficacia nei seguenti casi:

- cessazione dell'attività, liquidazione, avvio di concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o proseguimento dell'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisca per conto dei creditori dell'operatore economico stesso;
- allorché si manifesti, in capo all'appaltatore, qualunque forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal concorrente nel corso della procedura di gara, ovvero nel caso in cui venissero meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- l'appaltatore ceda il contratto;
- l'appaltatore sub-affidi le prestazioni contrattuali ad altro operatore economico senza autorizzazione della stazione appaltante.

Qualora presso l'Azienda Ospedaliera di Perugia intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzativa tali da apportare rilevanti modifiche rispetto agli scopi per i quali si è reso necessario affidare le prestazioni oggetto del presente contratto e/o vengano a manifestarsi in tal senso concreti motivi di interesse pubblico, l'Azienda appaltante – tenuto indenne l'appaltatore in relazione alle spese sostenute, ai lavori eseguiti ed al mancato guadagno - si riserva la possibilità di RECEDERE dal contratto - in qualsiasi momento - dandone giusto avviso in forma scritta al soggetto aggiudicatario con anticipo minimo di 30 giorni.

ARTICOLO 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUB-APPALTO

In relazione alla eventuale cessione del contratto / sub-concessione si rimanda interamente a quanto in merito disposto dal disciplinare di gara.

ARTICOLO 16 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In relazione agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari si rimanda interamente a quanto in merito disposto dal disciplinare di gara

ARTICOLO 17 – NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nel Capitolato tecnico, nel disciplinare di gara ed in ogni altra documentazione complementare allegata al disciplinare stesso quale sua parte integrante e sostanziale, nelle leggi, nel codice civile, nonché nelle altre norme e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

ARTICOLO 18 – FORO COMPETENTE

Per le controversie derivanti dal contratto sarà competente il Foro di Perugia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione del Contratto,



Stemma dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Giorgio Menghini nn. 8/9 – 06129 PERUGIA

Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA

Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531

l'aggiudicatario sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza sospendere o ritardare in alcun modo l'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 19 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'aggiudicatario sarà nominato dal Titolare (Azienda Ospedaliera di Perugia), ai sensi dell'art 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) Responsabile delle operazioni di trattamento dei dati personali previste per l'esecuzione del contratto principale in essere tra le parti definendo gli obblighi delle medesime parti in materia di tutela dei dati personali.

Natura e finalità del trattamento:

Il Responsabile dovrà trattare i dati personali nella misura strettamente necessaria all'esecuzione del contratto principale e per le finalità individuate da quest'ultimo.

Obblighi del Responsabile del trattamento:

Il Responsabile – per quanto di propria competenza – sarà tenuto, in forza di legge e di contratto, al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati ed a utilizzarli esclusivamente per le finalità specificate e nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del Contratto.

Il Responsabile del trattamento potrà autonomamente assumere decisioni in ambito tecnico ed organizzativo con riguardo alle prestazioni che sta offrendo; in nessun caso potrà variare le finalità e modalità del trattamento definite dal Titolare, ne potrà usare i dati per propri scopi.

Nel caso in cui il Responsabile esterno decidesse di usare i dati per scopi propri ovvero per finalità o tramite mezzi non corrispondenti a quanto definito dal Titolare, sarà considerato a sua volta Titolare per le attività di trattamento per le quali abbia definito le finalità e/o i mezzi in autonomia, con piena assunzione di responsabilità (civile e penale) per l'utilizzo dei dati stessi.

Il Responsabile dovrà garantire che le persone da lui autorizzate al trattamento dei dati personali abbiano un adeguato obbligo legale alla riservatezza ed un'adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali.

Misure di sicurezza:

Il Responsabile esterno del trattamento avrà l'obbligo di individuare ed adottare adeguate misure tecniche ed organizzative idonee a garantire la sicurezza dei dati trattati per conto del Titolare. Le misure dovranno essere commisurate al rischio per i diritti e le libertà degli interessati, dovranno soddisfare i requisiti di cui all'articolo 32 del GDPR e potranno comprendere, tra le altre, se del caso:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il Responsabile dovrà tenere conto, in particolare, dei rischi connessi al trattamento che possano derivare dalla perdita, dalla distruzione, dalla modifica, dalla diffusione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Compiti del Responsabile del Trattamento:



Stemma dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Giorgio Menghini nn. 8/9 – 06129 PERUGIA

Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA

Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531

Il Responsabile esterno del trattamento dovrà porre in essere le seguenti attività legate al suo ruolo, salvo le ulteriori nascenti dal rispetto del GDPR o della normativa nazionale in corso di emanazione da parte del Governo, relativamente ai trattamenti che discendano dall'esecuzione del contratto principale, come da prospetto:

- lo svolgimento di attività di trattamento dati per conto del Titolare nella misura strettamente necessaria all'esecuzione del contratto principale (articolo 28, paragrafo 3 lettera a, del GDPR);
- la garanzia che i trattamenti eseguiti in esecuzione del contratto principale siano effettuati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e finalità, nonché nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento (articoli 5 – 9 del GDPR);
- la possibilità di delegare - come sub Responsabili del trattamento – altri soggetti per l'esecuzione di specifiche attività che discendano direttamente dal contratto principale, previa comunicazione scritta al Titolare del trattamento e dietro sua autorizzazione specifica (articolo 28, paragrafo 2, del GDPR). Il Fornitore/Responsabile rimarrà responsabile nei confronti della Azienda Ospedaliera di PERUGIA per l'adempimento del sub Responsabile agli obblighi discendenti dal GDPR e dal presente accordo;
- la redazione e la tenuta di un registro di tutte le categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare - Registro dei trattamenti del Responsabile (articolo 30, paragrafo 2, del GDPR) contenente:
 - a) il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare e degli eventuali sub Responsabili;
 - b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
 - c) eventuali trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
 - d) una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del GDPR.
- la periodica valutazione dell'impatto delle procedure e dell'organizzazione sulla tutela dei dati personali - DPIA (articolo 35 del GDPR);
- l'individuazione delle misure ritenute necessarie per garantire adeguati livelli di protezione dei dati trattati e l'adeguamento tempestivo alle stesse (articolo 32 del GDPR);
- la collaborazione con il Titolare del Trattamento e con il Responsabile della Protezione Dati nominato per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione del GDPR e per l'attuazione delle prescrizioni impartite dal Garante;
- la collaborazione nella gestione del Data Breach, con l'obbligo per il Responsabile del trattamento di informare il Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza di una violazione, al fine di permettere al Titolare di rispettare il termine di notifica al Garante previsto dall'articolo 33 del GDPR;
- l'individuazione - all'interno della propria organizzazione - dei soggetti autorizzati a compiere attività di trattamento, la loro nomina formale, la comunicazione al Titolare dell'avvenuta nomina ed il compito di fornire ai soggetti autorizzati indicazioni puntuali sulla modalità di espletamento dei compiti assegnati.

Istanze degli interessati:

Nel caso in cui il Responsabile riceva istanza dagli interessati per l'esercizio dei diritti loro attribuiti dagli articoli dal 12 al 23 del GDPR, l'aggiudicatario dovrà provvedere a:

- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare allegando copia della richiesta;



Stemma dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Giorgio Menghini nn. 8/9 – 06129 PERUGIA

Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA

Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531

- informare l'interessato dell'avvenuta trasmissione degli atti al Titolare, cui competerà rispondere direttamente;
- assistere la Azienda Sanitaria di Perugia per la soddisfazione delle richieste degli interessati senza ritardo e comunque nel rispetto del termine ultimo previsto dal GDPR;
- coordinarsi a tal fine con il Titolare, con i preposti Uffici della Azienda in qualità di soggetti deputati dal Titolare alle relazioni con gli interessati - e con il Responsabile della Protezione Dati.

Verifiche del Titolare:

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione della Azienda Sanitaria di Perugia tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi tipici dei Responsabili del trattamento di cui all'articolo 28 del GDPR.

Il Responsabile riconosce al Titolare il diritto di effettuare o far effettuare, prima, durante o dopo le operazioni di trattamento, verifiche finalizzate ad accertare il rispetto delle istruzioni fornite e il conforme svolgimento del trattamento. L'intenzione da parte della Azienda Sanitaria di Perugia di svolgere o far svolgere verifiche, ispezioni o audit dovrà essere comunicata al Fornitore con congruo anticipo e comunque con almeno 10 giorni di preavviso.

Scadenza del contratto:

Il Responsabile si impegna a interrompere qualsiasi forma di trattamento dati effettuati per conto del Titolare alla scadenza del contratto o del diverso termine eventualmente dallo stesso previsto.

A discrezione dell'Azienda Sanitaria di Perugia, tutti i dati personali trattati dal Responsabile per conto del Titolare, dovranno essere restituiti a quest'ultimo e/o cancellati, salvo che la legge applicabile imponga all'appaltatore la conservazione per un periodo ulteriore dei dati personali trattati.

Tutte le autorizzazioni concesse dal Titolare al Responsabile in corso di vigenza del contratto, debbono intendersi revocate all'atto di conclusione; parimenti saranno disattivate le eventuali credenziali concesse.

ARTICOLO 20 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto – ai sensi delle vigenti normative – viene sottoscritto dalle parti unicamente in forma elettronica. Il contratto sarà soggetto a registrazione unicamente in caso d'uso. Eventuali spese di registrazione saranno sostenute dalla parte interessata.

ARTICOLO 21 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO


Ai sensi dell'art 114 del D. Lgs. 36/2023 il Direttore dell'Esecuzione del presente Contratto ("D.E.C.") che avrà il compito di provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione, come indicato nella delibera di aggiudicazione n. _____ del _____ è il sig./dott. _____.

Il RUP, su istanza del DEC, si riserva di nominare con nota dedicata (se non preventivamente indicato nel provvedimento di aggiudicazione) uno o più assistenti del DEC con funzioni di "direttore operativo".

Qualora circostanze particolari dovessero impedire temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il D.E.C. potrà proporre al RUP di ordinarne la sospensione, indicandone le ragioni. La sospensione potrà essere disposta per:

- cause di forza maggiore;
- altre circostanze particolari, che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni contrattuali.

Venute a cessare le cause della sospensione, il RUP su istanza del/dei D.E.C., predisporrà la ripresa dell'esecuzione del contratto, indicando il nuovo termine ultimo di durata dello stesso, calcolato tenendo conto della sospensione e degli effetti da questa prodotti.



Stemma dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Piazzale Giorgio Menghini nn. 8/9 – 06129 PERUGIA

Sede Legale: Ospedale S. Maria della Misericordia – S.Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA

Part.IVA 02101050546 – tel.: 075/5781 fax: 075/5783531

ARTICOLO 22 - DOMICILIO

Per gli effetti del presente Contratto e per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, l'aggiudicatario elegge il proprio domicilio digitale presso la seguente casella di posta certificata, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni:

- PEC: _____.

ARTICOLO 23 - CLAUSOLA FINALE

Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole sin dalla approvazione dell'atto di indizione della gara. Le parti dichiarano quindi di approvare specificamente le clausole contenute nel presente contratto, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporterà l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione non costituirà in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, e sopravviverà a detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

L'aggiudicatario, nella persona del legale rappresentante, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni ed i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Per l'Azienda Ospedaliera di Perugia

Per l'operatore economico aggiudicatario

sottoscritto con firma digitale